

INCENTIVI PERSONALE P.A CON RIFERIMENTO A
QUELLI PREVISTI PER L'ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI.

- La riscossione delle entrate degli enti locali è, o dovrebbe essere, il perno della nuova contabilità armonizzata.
- Nell'ottica del federalismo fiscale delineato dalla legge nr. 42 del 2009, il legislatore statale ha fatto pivot e leva sull'aumento e sulla capacità di riscossione degli enti locali ai fini di consentire agli stessi una piena autonomia finanziaria.

- la capacità di riscossione rispetto all'accertamento, sovente inferiore, anche di molto, rispetto alla metà dell'accertato.

- intreccio con la contrattazione decentrata

ARTICOLO 3, COMMA 57, DELLA LEGGE NR.
662 DEL 1996

- Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria

- somme accertate o riscosse?

- comportamenti opportunistici degli uffici finanziari degli enti locali

ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE NR. 145 DEL 2018

- Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, ***con proprio regolamento***, prevedere che il **maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale** propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento **risultante dal conto consuntivo** approvato, **nella misura massima del 5 per cento**, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al **trattamento accessorio del personale dipendente**, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

- La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, **al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate**, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. **La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.**

- La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
- CRITICA
- *Vi possono essere attività svolte all'interno anche in caso di esternalizzazione del servizio.*
- In effetti è vero, come per l'art. 113 del codice dei contratti.
- Però la legge è chiara
- La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

- La legge parla di *personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate*
- Una prima lettura sembrerebbe limitarlo a quello di ufficio tributi, ma:
- la contrattazione di settore sarà libera di stabilire i destinatari del beneficio, e quindi se limitarlo ai dipendenti dell'ufficio tributi o estendere la platea dei beneficiari

- l'incentivo si calcola sull'accertato e sul riscosso.

ANCORA

- Si parla solo degli avvisi di accertamento o si possono ricomprendere altre attività, come, per esempio, rettifica?
- Poiché si parla di **MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO** ritengo che la dizione sia abbastanza ampia da farvi ricomprendere qualunque entrata patrimoniale connessa a quei tributi.

PRIMO LIMITE

- la norma fa riferimento esclusivo ai due tributi principali dei Comuni (l'Imu e la Tari)
- *tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*

- In secondo luogo, la nozione di «maggior gettito» non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l'autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'Imu, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari.

- In terzo luogo, la norma richiede che il gettito di riferimento sia accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente, con un richiamo esplicito al «conto consuntivo approvato» e richiede che il maggior gettito stesso sia «relativo agli accertamenti» dei due tributi indicati. Il punto di riferimento risulta quindi l'iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto.

- anche le entrate da sanzioni ed interessi riscosse con il pagamento degli importi intimati con gli atti di recupero.

- problemi di carattere formali

- Innanzitutto, i termini di approvazione del bilancio devono intendersi quelli originari di cui al TUEL, oppure quelli eventualmente prorogati, posto che il TUEL all'articolo 151 stabilisce che il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31.12, o il diverso e successivo termine stabilito dal Ministero dell'Interno?

- Sez. Autonomie (Delib., 10/12/2021, n. 19), secondo la quale
- La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge.

LA COMPETENZA ALLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Giunta

LA ATTRIBUZIONE ANCHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE

- A differenza del compenso incentivante per il personale degli uffici tecnici, art. 113 del dlgs nr. 50 del 2016, la norma ne prevede la possibilità di attribuzione espressa (anche di qualifica dirigenziale).

I LIMITI ALL'INCENTIVO

- 15% del trattamento tabellare annuo

SI RIENTRA IN ART. 67 CCNL, SEGNATAMENTE

- Fondo risorse decentrate comma 3 lett. c)
- *delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*

LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE

- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è **effettuato dal collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
- Si applica la norma relativa alla contrattazione decentrata

- Occorrerebbe, poi, adottare un regolamento nel quale si specificano, soprattutto:
- A quota per il personale (80%) e quella per l'ufficio (20%)
- La quota dell'80% che spetta ai dirigenti e quella che spetta al resto dei dipendenti;
- La definizione di obiettivi;
- La verifica del raggiungimento o dell'eventuale scostamento

ESEMPIO

- - per il 100% di conseguimento vi sarà erogazione del 100% dell'incentivo
- - tra il 90% e il 99% di conseguimento l'erogazione sarà il 90% dell'incentivo;
- - tra il 70% e l'89% di conseguimento erogazione dell'80% dell'incentivo;
- - tra il 50% e il 69% di conseguimento erogazione de 60% dell'incentivo;
- - Al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.

- Per i tributi accertati prima del regolamento si potrebbe ideare una norma transitoria, analogamente a quanto previsto per l'incentivo di cui all'art. 113 del codice dei contratti.
- **ATTENZIONE PERO'!!!!**
- Poiché queste non sono somme che si autoalimentano, ma rientrano nelle entrate proprie dell'ente di cui al Titolo I, se si decide in tal senso occorre una variazione di bilancio per far fronte alla eliminazione del 5% nei preventivi e consuntivi successivi

LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI UFFICIO TRIBUTI IN CT

- art. 15 comma 2-sexies.
- Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
- PS norma analoga all'art. 152 bis c.p.c.

VEDASI CASS, ORD 4473 DEL 2021 SECONDO CUI

- *L'art. 15 co.2 bis del Dlgs n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27), dispone, infatti che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto", prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio. (In tal senso da ultimo Cass. n. 23055/19). A tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto.*
- Con ordinanza n. 27444/2020, infatti, questa Corte, eliminando la statuizione di condanna alle spese processuali, pronunciata dal giudice di merito nei confronti del contribuente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, ha escluso che la parte privata potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari